

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA DI RILASCIO E DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA PER LA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

(Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.3)

PREMESSA

La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (che istituisce un quadro d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Il D. Lgs. n. 150/2012 prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti mediante diverse azioni previste nel Piano di Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 26 ottobre 2015 è stata adottata la disciplina per la richiesta di rilascio e di rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, la modulistica relativa alla richiesta di rilascio e di rinnovo delle abilitazioni alla consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari nonché il modello di attestato di abilitazione.

Con le presenti disposizioni vengono riaggiornati i procedimenti amministrativi relativi al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni alla consulenza, attribuendone al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca la relativa competenza.

1. RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA.

Possono richiedere l'attestato di abilitazione alla consulenza coloro che abbiano:

- ottenuto l'attestato di frequenza a specifico corso di formazione, come disciplinato nella deliberazione n. 1722/2014;
ovvero
- i soggetti esentati dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione ai sensi del punto A.1.8. del PAN.

L'attestato di abilitazione ha validità cinque anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite al successivo punto 1.2.

1.1 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA A SEGUITO DI FREQUENZA A SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'abilitazione alla consulenza i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso

di formazione devono superare l'esame di abilitazione.

La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo riportato all'Allegato 2 alla deliberazione che approva le presenti disposizioni, corredato dai seguenti documenti:

- copia di un documento di identità valido;
- due foto formato tessera recenti, contrassegnate sul retro dal nome e cognome del richiedente (o copia digitale delle stesse in caso di trasmissione della domanda a mezzo PEC);
- due marche da bollo dell'importo di € 16,00 ciascuna (nel caso di inoltro della domanda tramite invio di scansione per PEC, occorre applicare sul modulo una sola marca da bollo, seguendo le istruzioni ivi riportate, mentre la seconda marca da bollo dovrà essere consegnata direttamente al momento del ritiro dell'attestato di abilitazione e sarà apposta sullo stesso per il rilascio);
- copia del codice fiscale del richiedente.

La domanda deve essere presentata, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione, attraverso una delle seguenti modalità:

- raccomandata A/R spedita tramite servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito e indirizzata al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Via Andrea da Formigine n. 3 - 40128 Bologna, facendo fede, ai fini del rispetto del termine di scadenza, la data di effettiva ricezione da parte dell'Ufficio regionale;
- con consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca sito in Via Andrea da Formigine n. 3 - 40128, Bologna, entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;
- a mezzo PEC all'indirizzo ompl@postacert.regione.emilia-romagna.it entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, con attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo dovuta per la sola presentazione della domanda, allegando il "modulo per l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico" (Allegato 6).

Si declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura, anche telematica, che impediscano il recapito / la consegna della domanda entro il termine predetto.

I soggetti attuatori dei corsi di formazione, come individuati nella deliberazione n. 1722/2014, devono trasmettere entro **trenta giorni** dal termine del corso, al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo ovvero inserire i dati nel SIFER.

I consulenti che risiedono e operano in regioni diverse dall'Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell'abilitazione solo se hanno frequentato il corso di formazione in Emilia-Romagna.

Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'abilitazione alla consulenza si conclude entro novanta giorni dalla scadenza di presentazione della domanda.

Le modalità per il ritiro dell'attestato saranno comunicate dal Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni all'indirizzo PEC ovvero all'indirizzo postale indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

1.1.1 VALUTAZIONE FINALE

Previa verifica della documentazione attestante la frequenza al corso, trasmessa dai soggetti attuatori dei corsi, il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, ammette i richiedenti alla valutazione finale.

Il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni provvede altresì all'esclusione delle domande non ammissibili, dandone comunicazione ai richiedenti.

Le comunicazioni saranno recapitate all'indirizzo postale o all'indirizzo PEC indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

I soggetti da abilitare sono avvisati almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova, con l'indicazione della data e della sede di svolgimento.

1.1.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione viene nominata dal Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca fra i dipendenti della Regione Emilia-Romagna competenti nelle materie oggetto dei corsi, dura in carica cinque anni, ed è composta dai seguenti soggetti:

Un esperto in materia di difesa fitosanitaria a basso impatto, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica	Presidente
Un esperto nelle materie di salute e sicurezza con particolare riferimento ai pericoli ed ai rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari	Componente
Un esperto in materia di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari con	Componente

particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette	
---	--

Dovrà inoltre essere nominato un segretario ed un membro supplente per ciascun componente.

1.1.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio dell'abilitazione alla consulenza viene effettuata mediante una prova costituita da 30 domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente ad almeno 25 quesiti proposti, con la seguente precisazione:

- il candidato che commette fino a 4 errori supera la prova;
- il candidato che commette 5 errori dovrà sostenere una prova orale sulle materie oggetto del corso di formazione;
- il candidato che commette oltre 6 errori dovrà ripetere la prova con le modalità descritte al successivo punto 1.1.4.

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità.

All'inizio della prova ai candidati vengono consegnate le schede contenenti i trenta quesiti a risposta multipla. Il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 60 minuti per la conclusione della prova.

La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

L'esito della prova sarà comunicato dal Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni all'indirizzo PEC ovvero all'indirizzo postale indicati dal candidato nel modulo di domanda.

1.1.4 TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I soggetti non idonei e gli assenti giustificati per gravi motivi personali, professionali o di salute sono ammessi a sostenere la prova nella prima data utile, debitamente comunicata al soggetto almeno sette giorni prima della data prevista, senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda di abilitazione.

Il candidato che non può presentarsi alla prova deve trasmettere al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni un adeguato giustificativo.

Qualora non venga trasmesso il predetto giustificativo l'assenza si considera ingiustificata.

Gli assenti ingiustificati per sostenere la prova di valutazione dovranno ripresentare la domanda di abilitazione e saranno iscritti alla prima seduta utile entro il successivo semestre.

Essi saranno avvisati almeno sette giorni prima della prova di valutazione e i termini per il rilascio della abilitazione sono di trenta giorni dalla data della prova di valutazione stessa.

Qualora il candidato non superi anche la seconda prova di esame dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione e ripresentare la domanda di abilitazione.

1.2 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA AI SOGGETTI ESENTATI PER IL PRIMO RILASCIO DALL'OBBLIGO DELLA FREQUENZA AI CORSI DI BASE E DALL'ESAME

Sono considerati esentati i soggetti in possesso dei requisiti indicati al punto A.1.8 del PAN, come richiamati anche nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo riportato all'Allegato 3 alla deliberazione che approva le presenti disposizioni corredato dai seguenti documenti:

- copia di un documento di identità valido;
- due foto formato tessera recenti, contrassegnate sul retro dal nome e cognome del richiedente (o copia digitale delle stesse in caso di trasmissione della domanda a mezzo PEC);
- due marche da bollo dell'importo di € 16,00 ciascuna (nel caso di inoltro della domanda tramite invio di scansione per PEC, occorre applicare sul modulo una sola marca da bollo, seguendo le istruzioni ivi riportate, mentre la seconda marca da bollo dovrà essere consegnata direttamente al momento del ritiro dell'attestato di abilitazione e sarà apposta sullo stesso per il rilascio);
- copia del codice fiscale del richiedente;
- curriculum vitae (ad esclusione degli aspiranti consulenti con attestazione di frequenza e valutazione finale a corsi approvati o autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna).

Per i consulenti con esperienza lavorativa di almeno 2 anni è necessario allegare, oltre al curriculum vitae, l'attestazione di frequenza ad attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda deve essere inoltrata al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, con le modalità indicate al paragrafo 1.1.

Il termine per il rilascio dell'abilitazione è di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Le modalità per il ritiro dell'attestato saranno comunicate dal Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni all'indirizzo PEC ovvero all'indirizzo postale indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

1.3 RITIRO DELL'ABILITAZIONE

L'abilitazione può essere ritirata direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso il competente Settore ove è stata presentata la domanda. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento di riconoscimento del titolare dell'abilitazione.

Ove la domanda sia stata presentata per PEC, al momento del ritiro dovrà essere prodotta la seconda marca da bollo che, prima della consegna, verrà annullata sull'attestato di abilitazione.

2. RINNOVO

Per ottenere il rinnovo dell'abilitazione alla consulenza i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 1722/2014.

A tal fine, i soggetti attuatori dei corsi di formazione, come individuati nella citata deliberazione n. 1722/2014, devono trasmettere entro trenta giorni dal termine del corso, al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo ovvero inserire i dati nel SIFER.

Il rinnovo dell'abilitazione è effettuato dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, su richiesta del consulente, previa verifica della frequenza al corso di aggiornamento, come previsto dalla suddetta deliberazione n. 1722/2014.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando modulo riportato all'Allegato 4 alla deliberazione che approva le presenti disposizioni, corredato dai documenti di seguito indicati:

- copia di un documento di identità valido;
- una marca da bollo dell'importo di € 16,00 (nel caso di inoltro della domanda tramite invio di scansione per PEC, occorre applicare sul modulo la marca da bollo, annullarla nell'apposito spazio scrivendo a penna, sulla marca e su parte del foglio, la data di invio della domanda e allegare l'apposito modulo di assolvimento dell'imposta di bollo);
- copia del codice fiscale del richiedente.

La domanda di rinnovo dell'abilitazione deve essere inoltrata al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, con le modalità indicate al paragrafo 1.1.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è prorogata di ulteriori sei mesi, a condizione che la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

L'interessato deve riconsegnare l'abilitazione in originale -

qualora non lo abbia fatto in sede di presentazione della domanda - ai fini dell'aggiornamento del periodo di validità.

Il termine per il rilascio dell'abilitazione è di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. SMARRIMENTO E FURTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA

In caso di smarrimento o furto dell'abilitazione il titolare è tenuto a presentarne denuncia presso le Autorità competenti.

Il rilascio del duplicato dell'abilitazione va richiesto al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e due fotografie formato tessera uguali e recenti (o copia digitale delle stesse in caso di trasmissione della domanda a mezzo PEC). La domanda deve essere redatta su carta semplice e nel certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto alcuna marca da bollo.

Il duplicato del certificato di abilitazione dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

4. DETERIORAMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONSULENZA

L'abilitazione non è più ritenuta valida qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare.

Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni.

Alla domanda in carta semplice devono essere allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché l'abilitazione deteriorata, che verrà annullata al momento della consegna del duplicato.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale e riportare la dicitura "duplicato".

5. ELENCO PUBBLICO DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco pubblico dei consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari a basso impatto in agricoltura, in attuazione del punto d), parte dispositiva, della deliberazione n. 1722/2014.

L'elenco sarà consultabile sul sito web della Regione Emilia-Romagna al seguente link:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle->

[produzioni/uso-sostenibile/consulente-per-la-difesa-a-basso- impatto](#)

Il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni trasmetterà al Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste i dati relativi alle abilitazioni rilasciate o rinnovate ai consulenti entro i termini definiti dalla disciplina nazionale.

6. SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI

L'abilitazione alla consulenza può essere sospesa o revocata dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni con apposito provvedimento, secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C, del PAN.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione è così articolato:

Fornire informazioni non corrette sull'impiego di prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Sospensione di 6 mesi
--	-----------------------

Si provvederà alla revoca dell'abilitazione nei seguenti casi:

- > di tre sospensioni nell'arco di validità dei cinque anni dell'abilitazione;
- vengano consigliati prodotti fitosanitari illegali o revocati;
- esito negativo dei controlli di cui al successivo punto 7.

La revoca comporta il ritiro dell'abilitazione all'attività di consulente per un periodo di due anni, decorso il quale il consulente potrà presentare una nuova domanda di abilitazione.

Per le sanzioni si rinvia all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2012.

7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

I controlli sono effettuati dal Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni sulle dichiarazioni presentate per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione alla consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari.

I controlli sono effettuati sulla base di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sulle singole dichiarazioni possono avvenire secondo due modalità, come di seguito riportato:

I) **Controllo puntuale:** su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime. Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;
- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive contenenti errori evidenti, laddove risulti riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso, sulla base delle risultanze della verifica effettuata, si procederà d'ufficio alla rettifica dell'errore riscontrato.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce.

II) **Controllo a campione:** è quello che avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive, secondo una selezione casuale attuata mediante un generatore di numeri casuali.

La verifica è svolta sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a cui è seguito il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il controllo, su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese.

Il termine massimo di durata del procedimento è di novanta giorni dalla data di estrazione del campione.

Il termine massimo di durata del procedimento per il controllo puntuale è di 90 giorni, decorrenti dalla constatazione del "ragionevole dubbio".

Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo:

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx> inserendo i seguenti valori:

☐ *valore minimo:* sempre 1;

☐ *valore massimo:* numero delle dichiarazioni a cui è seguito il rilascio/rinnovo della abilitazione;

☐ *numeri da generare:* percentuale prevista;

☐ *seme generatore:* corrispondente alla data del primo lunedì del mese di estrazione (ad esempio: se in agosto il primo lunedì fosse il giorno quattro, il seme generatore sarebbe 408xxxx dove xxxx corrisponde all'anno in cui avviene l'estrazione).

In caso di esito negativo dei controlli, si rinvia a quanto previsto

al precedente punto 6.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa in materia di procedimento amministrativo e alla disciplina nazionale di cui al D.Lgs. n. 150/2012 e al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'Urp telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 44 - Mezzanino - Bologna.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al

fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del REG. (UE) 2016/679 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) rilascio e/o rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari ai sensi del Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale -

I suoi dati personali potranno essere trattati successivamente per finalità statistiche.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono comunicati agli operatori del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, individuati quali Incaricati del trattamento.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per il rilascio e/o di rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari ai sensi del Decreto 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale - punto A.1.3.